

**Ordinanza
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19) nel settore del traffico internazionale
viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori)**

del 2 luglio 202 (Stato 28 settembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp),

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

Art. 2² Quarantena per le persone in entrata

¹ Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

² Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio, l'autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di quarantena secondo il capoverso 1.

Art. 3 Stato o regione con rischio elevato di contagio

¹ Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

RU **2020** 2737

¹ RS **818.101**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 14 set. 2020 (RU **2020** 3699).

- a.³ nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni e questo numero non è riconducibile a singoli eventi o casi localmente circoscritti;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;
- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

^{1bis} Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale possono essere escluse dall'elenco di cui al capoverso 2 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1.⁴

² L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

Art. 4 Deroche alla quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
 1. il funzionamento del settore sanitario,
 2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁵ sullo Stato ospite,
 - 4.⁶ le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 14 set. 2020 (RU 2020 3699).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 14 set. 2020 (RU 2020 3699).
⁵ RS 192.12

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Diplomatici), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3549).

- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese;
- g.⁷ rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione svoltasi in un Paese o una regione con rischio elevato di contagio, se dimostrano che per la partecipazione e il soggiorno è stato rispettato un piano di protezione specifico; per partecipazione a una manifestazione si intende segnatamente la partecipazione, generalmente per motivi professionali, a una competizione sportiva, a un evento culturale o a un congresso per professionisti;
- h.⁸ rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato in un Paese o una regione con rischio elevato di contagio per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili, se dimostrano che per il soggiorno nel Paese o nella regione con rischio elevato di contagio è stato elaborato e attuato un piano di protezione.

² Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

³ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

⁴ Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

Art. 5 Obbligo di notifica per le persone in entrata

¹ Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

Art. 6 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁹

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 14 set. 2020 (RU **2020** 3699).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 14 set. 2020 (RU **2020** 3699).

⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2737.

*Allegato*¹⁰
(art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

1. Stati e regioni

Albania
Andorra
Argentina
Armenia
Bahamas
Bahrein
Belgio
Belize
Bolivia
Bosnia e Erzegovina
Brasile
Capo Verde
Cechia
Cile
Colombia
Costa Rica
Croazia
Danimarca
Ecuador
Emirati Arabi Uniti
Giamaica
Guyana
Honduras
India
Iraq
Irlanda
Islanda

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 (RU 2020 3831).

Israele
Kuwait
Libano
Libia
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Maldive
Malta
Marocco
Moldova
Monaco
Montenegro
Namibia
Nepal
Oman
Paesi Bassi
Panama
Paraguay
Perù
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Dominicana
Romania
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Suriname
Territorio palestinese occupato
Trinidad e Tobago
Ucraina
Ungheria

2. Regioni degli Stati limitrofi

Regioni in Francia:

- Regione Alta Francia
- Regione Bretagna
- Regione Centro-Valle della Loira
- Regione Corsica
- Regione Isola di Francia
- Regione Normandia
- Regione Nuova Aquitania
- Regione Occitania
- Regione Paesi della Loira
- Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
- Regione d’oltremare Guyana
- Regione d’oltremare Guadalupa
- Regione d’oltremare Martinica
- Regione d’oltremare Mayotte
- Regione d’oltremare Polinesia Francese
- Regione d’oltremare La Riunione
- Regione d’oltremare Saint-Barthélemy
- Regione d’oltremare Saint-Martin

Regioni in Italia:

- Regione Liguria

Regioni in Austria:

- Land Alta Austria
- Land Bassa Austria
- Land Vienna